

Roma, 12 gennaio 2023

Audizione informale Agrinsieme – Atto Governo n. 9 – Migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori

9a Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare – Senato

Agrinsieme – a nome dei suoi rappresentanti Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative italiane – ringrazia la 9a Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, per la possibilità di offrire un contributo a supporto dei lavori riguardanti l'Atto del Governo n. 9, recante “Migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori”.

Il presente schema di decreto legislativo introduce norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e le direttive 98/6/CE (relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori), 2005/29/CE (relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno) e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (sui diritti dei consumatori).

La direttiva in questione si colloca nell'ambito dell'iniziativa “Fitness Check” – promossa nel 2016 dalla Commissione Europea come attività di valutazione dell'adeguatezza della disciplina a tutela del consumatore – e mira a garantire un'applicazione uniforme ed efficace della tutela dei consumatori in tutta l'Unione, modernizzandone la normativa di riferimento alla luce dell'evoluzione digitale.

In particolare, con la direttiva (UE) 2019/2161 sono state armonizzate le norme concernenti l'apparato sanzionatorio, l'estensione della protezione dei consumatori nell'ambito della fruizione dei servizi digitali e in riferimento alle pratiche commerciali sleali, gli obblighi informativi nei confronti dei consumatori per assicurare la piena trasparenza. Il tutto, ad avviso del coordinamento Agrinsieme, conformemente alle disposizioni della direttiva comunitaria che ha modificato il quadro normativo unionale nonché sostanzialmente in coerenza con la legge delega che ha stabilito principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161. Conseguendo così un equilibrato nuovo assetto normativo equilibrato tra esigenze della tutela dei consumatori e quelle dettate dalla competitività del sistema delle imprese.

Agrinsieme è anche convinta che questo quadro di regole, che andrà ad aggiornare le norme previste dal Codice del Consumo per quanto riguarda le relazioni tra imprese e consumatori, integra in maniera efficace, le disposizioni già recepite dall'Italia nel 2021 (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198) in materia di contrasto alle pratiche sleali nel settore agroalimentare e che sono applicate invece alle cessioni di beni agricoli e alimentari tra operatori delle filiere.

In attuazione della normativa europea, lo schema di decreto legislativo in esame, al suo Articolo 1, reca disposizioni di modifica e integrazione del Codice del Consumo, ampliando taluni diritti spettanti ai consumatori e intervenendo sull'assetto dell'apparato sanzionatorio nei confronti delle imprese che violino le disposizioni in materia di pratiche commerciali corrette, di utilizzo di clausole vessatorie e di informazioni ai consumatori.

Si segnalano in particolare i commi 1 e 2, che coordinano le disposizioni in materia di indicazione di prezzi da introdurre nel Codice del Consumo con la normativa vigente, tramite l'individuazione delle specifiche modalità di indicazione: 1) del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti sul mercato da meno di trenta giorni; 2) del prezzo precedente in caso di riduzione di prezzo per beni agricoli e alimentari deperibili ex articolo 2, comma 1, lett. m e articolo 4, comma 5-bis, d.lgs. n. 198/2021; 3) del prezzo in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo.

A tal riguardo notiamo come la **esclusione dei prodotti agricoli e alimentari deperibili** di cui al Decreto Legislativo n. 198/2021, dall'onere per il professionista di indicare “*prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo*” suscita qualche dubbio interpretativo.

Infatti, sia la lettura del testo della direttiva (art. 2 della direttiva (UE) 2019/2161 che inserisce l'art. 6-bis nella direttiva 98/6/CE) che quella della legge delega sembrano chiaramente richiamare l'intenzione del legislatore di escludere i prodotti deperibili dalla intera disciplina dei commi 1 e 2 del nuovo articolo 17-bis inserito nel Codice del Consumo e non già il solo comma 2 che prevede unicamente la precisazione relativa al periodo di riferimento utile per l'individuazione del prezzo precedente, fissandolo a trenta giorni.

Questa interpretazione, oltre che coerente con i testi normativi unionale e nazionale di riferimento, sarebbe più razionale e indurrebbe meno confusione tra gli operatori che, nel caso dei prodotti “deperibili” previsto dal comma 3, si troverebbero nell'incertezza del periodo di riferimento da prendere in considerazione per la determinazione del “prezzo precedente” da applicare.

Se si verificasse che l'intenzione del Legislatore fosse davvero quella di esonerare *tout court* i prodotti agricoli e alimentari deperibili dalla disciplina prevista per gli “*annunci di riduzione*” del prezzo va in ogni caso rilevato, come la Legge delega si riferisca ai beni che “*possono deteriorarsi o scadere rapidamente*” mentre la nozione di prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui al Decreto Legislativo n. 198/2021, dopo le modifiche intervenute con il decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, prevede un tempo di deperibilità non superiore ai 60 giorni ovvero altri prodotti che possono avere una durata anche maggiore come, ad esempio, il latte a lunga conservazione. In tale caso, quindi sarebbe opportuno circoscrivere meglio la lista in maniera puntuale dei prodotti agricoli alimentari ed agricoli che si deteriorano “rapidamente” senza un mero rinvio al Decreto Legislativo n. 198/2021.

Al di là di tale questione Agrinsieme annota poi positivamente le disposizioni dello schema di decreto legislativo finalizzate a rafforzare la tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali sleali, in particolare laddove viene inoltre ampliato l'elenco di pratiche commerciali ingannevoli (art. 21, comma

2 Codice del Consumo), contrastando la cd. *Dual Quality*, vale a dire la condotta di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche.

Eguale valida è l'**estensione dell'elenco delle pratiche considerate in ogni caso ingannevoli** (art. 23, comma 1 Codice del Consumo), nonché, alla luce dello **sviluppo dell'e-commerce** il rafforzamento della tutela dei consumatori anche con riferimento all'accesso e utilizzo di servizi e contenuti digitali, ampliando l'ambito applicativo della direttiva (UE) 2011/83 sui diritti dei consumatori nonché rafforzando la trasparenza informativa nell'ambito degli acquisti *online*.

Un'ultima osservazione riguarda infine il comma 9 dello schema di decreto legislativo che modifica la **definizione di "bene"** all'articolo 45 del Codice del Consumo che tratta dei diritti dei consumatori nei contratti.

Correttamente la definizione di "bene", termine che diviene "beni" in base alla nuova integrazione per la assimilazione dalla definizione riportata nel decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 "contratti di vendita dei beni", integra ora anche tra i beni appunto ceduti gli "animali vivi" come non era precedentemente previsto.

Tale inserimento, pur condivisibile alla luce delle esigenze di armonizzazione induce ad osservare come la quasi totalità delle cessioni di "animali vivi" da parte degli operatori della filiera agricola zootecnica non avviene a favore di consumatori finali ma solo tra operatori e quindi esula da questa disciplina salvo rarissime eccezioni. Questo per rammentare che alle cessioni di animali vivi tra operatori rimane prevalente la applicazione del decreto legislativo n. 198/221 per il contrasto alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare e che ha previsto sempre la cessione di prodotti solo mediante contratto in forma scritta. Aspetto questo non previsto per la cessione di "animali vivi" ai consumatori finali disciplinato dallo schema di decreto legislativo in commento e che non sembra prevedere tale obbligo. E' quindi auspicabile evitare ogni forma di confusione a tale riguardo.